

COLLABORAZIONE DEGLI ORGANISMI PARITETICI ALLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI, PREPOSTI, e LAVORATORI.

Si ricorda che, come richiesto dal nuovo Accordo Stato – Regioni n. 221 del 21/12/2011 in coerenza con il D.Lgs. 81/08, l'organizzazione dei corsi di formazione indicati deve avvenire previa **richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici territorialmente competenti** del Vs. settore, ove esistenti (relativamente alle aziende con più sedi in differenti contesti territoriali, l'organismo di riferimento può essere individuato con riguardo alla sede legale dell'impresa).

Il "territorio" di riferimento è individuato dapprima nella **Provincia**; qualora il sistema di pariteticità non ci sia a tale livello, si farà riferimento agli organismi presenti a **livello regionale**. Nel caso in cui invece non esistano organismi né sulla Provincia, né sulla Regione di attività dell'azienda, il datore di lavoro può rivolgersi facoltativamente ad un livello ancora superiore (es. ente/organismo nazionale), anche se non richiesto dal D.Lgs. 81/08.

RICONOSCERE L'ORGANISMO PARITETICO

Consigliamo di rivolgersi al proprio commercialista per conoscere il proprio OPP.

LE FASI DELLA COMUNICAZIONE CON GLI ORGANISMI PARITETICI

1. Richiesta

Seguire attentamente le istruzioni impartite dall'organismo paritetico. Solitamente, la richiesta di collaborazione, va inviata mezzo mail, **almeno tre giorni prima dell'inizio del corso**, utilizzando dei **moduli di Richiesta di collaborazione**.

La richiesta di collaborazione deve essere **sottoscritta esclusivamente dal Datore di lavoro** o da persona espressamente da lui delegata.

2. Approvazione

L'O.P. invia all'azienda, tramite e-mail, una "comunicazione di avvenuta ricezione della richiesta di collaborazione" che assegna all'azienda un "codice riferimento corso" che dovrà essere inserito nella seconda riga del modulo "Report corso" da compilarsi alla fine del corso, per permetterne l'identificazione e una corretta archiviazione e registrazione della richiesta di collaborazione.

3. Report

L'iter di richiesta di collaborazione è da considerarsi concluso solo con l'invio, da parte dell'azienda, del "report corso", entro 15 giorni dalla chiusura delle attività.

GLI ORGANISMI PARITETICI: COME RICONOSCERLI, REQUISITI DI LEGGE

Si fa presente infine che secondo i chiarimenti dell'Accordo Stato – Regioni 25 Luglio 2012 ("adeguamento e linee applicative [...] degli accordi n. 221 e n. 223 del 21/12/2011, pubblicato su G.U. il 18/08/2012), *l'organismo paritetico si definisce tale se costituito nell'ambito di associazioni datoriali o sindacali cui aderiscono organizzazioni datoriali o sindacali – nazionali, territoriali o di settore – firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro*. Inoltre, al fine di evitare erronei affidamenti dei datori di lavoro nei riguardi di organismi paritetici che, attraverso pubblicità o propri siti, affermino di essere in possesso dei citati requisiti di legge, l'Accordo del 25 Luglio 2012 puntualizza che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non provvede ad alcun accreditamento rispetto agli organismi paritetici, né riconosce ai medesimi o alle organizzazioni datoriali o sindacali alcuna capacità di rappresentanza in base a protocolli o "codici" del suddetto Ministero. Allo stesso modo non è attribuita alcuna valenza, ai fini del possesso dei requisiti di rappresentanza di cui alla legge, all'eventuale inoltro al suddetto Ministero di documentazione finalizzata al citato "accreditamento".

Per quanto riguarda eventuali sanzioni, **la mancata collaborazione con gli Organismi Paritetici non è sanzionata in alcun modo dal D.Lgs. n. 81/2008 nel caso in cui l'azienda abbia fornito ai propri dipendenti una formazione in sé adeguata seppur in assenza di collaborazione con tali Organismi.**